

COMUNE DI CORTALE

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Via F. Turati, 18 − CAP 88020 - **2** 0968/76.018-76.561 - **Fax** 0968/75.58.05 Partita IVA 00297780793

Prot. n 3151

Ordinanza n. 49 Cortale, 08/07/2024

Oggetto: Rilascio autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli adibiti a servizio delle persone non vedenti o con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta

IL SINDACO

- Vista la richiesta prodotta in data 25.06.2024 dalla Sig.ra OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, residente a Cortale in via OMISSIS, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la circolazione e sosta del veicolo adibito a sevizio di persona non vedente o con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e del corrispondente contrassegno previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- vista la richiesta tendente ad ottenere il rilascio del "Contrassegno Invalidi per la sosta", presentata dall'interessato in data 25.06.2024, prot. N.2953, nonché il Certificato di accertamento dell'invalidità civile, rilasciato dal Centro Medico Legale INPS di Lamezia Terme (CZ) in data 05.04.2024, con il quale si accertava l'invalidità con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 381 del DPR 495/1992, a carattere PERMANENTE, della Sig.ra OMISSIS, sopra generalizzata, ai sensi dell'art. 188 del vigente Codice della Strada (D.lgs. 30.04.1992 n. 285);
- visto l'art. 27 della legge 30.03.1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **visti** gli artt. 3-4-5-6- del D.P.R. 27.04.1978, n. 384;
- visto l'art. 28 della Legge 05.02.1992;
- **vista** la Circolare del Ministero Lavori Pubblici del 13.06.1983n n. 1030 e successive direttive inerenti la felicitazione per la circolazione dei veicoli a servizio delle persone invalide;
- **visti** gli art. 5-6-7-8- del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), nonché l'art. 188 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- visto il DPR 30 luglio 2012, n. 151 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide";

- **viste** le direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico del Ministero Lavori Pubblici del 24.06.1995;
- **vista** la deliberazione di G.C. del 02.02.2000, n. 5;
- visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267
- avute presenti le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade;
- **ritenuto** opportuno di provvedere ad attenuare i disagi delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte;

ORDINA

Il rilascio dell'autorizzazione per la circolazione e sosta del veicolo adibito a sevizio di persona non vedente o con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e del corrispondente contrassegno previsto dall'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada alla Sig.ra OMISSIS, come in premessa generalizzata;

Il contrassegno allegato alla presente Ordinanza, il cui prototipo è stato approvato con D.P.R. dell'08.06.1979, n.1176, in applicazione del D.P.R. 27.04.1978, n. 384, viene rilasciato ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.:

- 1) alle persone, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, titolari di speciale patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
- 2) alle persone invalide che non sono in possesso della patente di guida di cui al precedente punto 1, a condizione che gli interessati alleghino alla domanda un certificato medico rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale che dichiari espressamente che l'interessato, per la limitazione permanente, è impossibilitato a fruire dei mezzi di trasporto pubblico, a causa della capacità di deambulazione sensibilmente ridotte;
- 3) alle persone detentrici del "Contrassegno Speciale", di cui al precedente punto 1, è consentito circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato, in tutto il territorio comunale, comprese le zone con particolari discipline limitative, subordinatamente all'osservanza di particolare prudenza e cautela. La circolazione e la sosta sono in ogni caso vietate sui "percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo", nelle zone di preselezione, sugli attraversamenti pedonali e negli spazi riservati alla fermata bus. La sosta è inoltre vietata nei luoghi ove essa si configuri come grave intralcio o pericolo per la circolazione.

Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del veicolo adibito al servizio dell'avente diritto in maniera ben visibile dall'esterno;

La utilizzazione non corretta del contrassegno da parte di persone non aventi diritto, qualora il veicolo non risulti al diretto servizio della persona invalida, può comportare la temporanea sospensione del contrassegno stesso;

L'ordinanza entra in vigore a partire dal 08/07/2024 e ha scadenza quinquennale.

L'Ufficio di Polizia Locale, che ha redatto la presente Ordinanza, è incaricato di renderla pubblica;

Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di farla osservare e possono direttamente rimuovere i veicoli parcheggiati illegalmente in corrispondenza dei posti riservati al parcheggio invalidi, configurandosi nella fattispecie l'ipotesi dell'intralcio e del pericolo.

IL SINDACO